

ANALISI

Garanzie contro il dumping

di **Michele Tiraboschi**

Una semplice circolare non avrà certo il potere di rilanciare un settore come quello della somministrazione di lavoro che, dopo dieci anni di crescita ininterrotta, conosce oggi una crisi inattesa. Non si può tuttavia negare come l'intervento del **ministero del Welfare** contribuisca a valorizzare le potenzialità - enormi ma sin qui mai esplorate - delle agenzie di somministrazione nella gestione del mercato del lavoro.

Parliamo di fornitori professionali di prestazioni di lavoro temporaneo, indubbiamente. Ma anche di "servizi competenti" del lavoro. E cioè di un segmento del sistema pubblico di governo del mercato del lavoro che potrebbe svolgere un ruolo di primo piano, più ancora dei centri

per l'impiego delle Province, nella gestione della grave crisi occupazionale in atto.

Proprio in ragione di questo ruolo si spiega l'intervento volto a chiarire i comportamenti per le agenzie di somministrazione. In considerazione della mancanza di un obbligo di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, di particolare importanza è la dimostrazione della regolare occupazione del lavoratore inviato in missione. Tale verifica potrà essere effettuata attraverso il contratto individuale di lavoro sottoscritto tra lavoratore e agenzia o, in alternativa, mediante la comunicazione al lavoratore di invio in somministrazione.

A quanti hanno sollevato dubbi sulla opportunità dell'iscrizione nel libro unico dell'utilizzatore, il **ministero del Welfare** ricor-

da che, per tutto il tempo della missione, il lavoratore somministrato opera nell'interesse e sotto le direttive quest'ultimo. Ragione per cui non si vede come l'utilizzatore, che è il vero datore di lavoro, non debba annotare sul proprio libro unico i dati identificativi del lavoratore di cui si avvale. Tanto più che per le agenzie l'obbligo di comunicazione scatta entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione.

Altrettanto importante è il richiamo al rispetto integrale del contratto collettivo del settore e, in particolare, l'obbligo di garantire al lavoratore un trattamento non inferiore a quello previsto per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice inquadrati allo stesso livello. Le precisazioni potranno fornire, sul punto, un indubbio contributo volto a tutela-

re il prestatore di lavoro ed evitare dannose forme di dumping tra le agenzie autorizzate alla somministrazione.

Centrale è infine l'obbligo di comunicare all'Inps i casi in cui un percettore di sussidio pubblico rifiuti un'offerta congrua di lavoro o formazione. Solo se le agenzie di somministrazione assolveranno a questo obbligo, che condiziona il mantenimento della autorizzazione a operare sul mercato del lavoro, sarà possibile dare corpo alla costituenda banca dati Inps contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito. E con essa dare effettività a una elementare regola che vuole sanzionato con la revoca del sussidio il percettore che non intenda farsi parte attiva per un rapido reinserimento nel mercato del lavoro regolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

